

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA RELATIVA ALLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI L'AGIBILITÀ

(art. 24 del D.P.R. 380/2001 come recepito dalla L.R. 16/2016 e sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera i 3 del D.Lgs 222/2016)

- Visto l'art. 24 del D.P.R. 380/2001 (Agibilità), come recepito dinamicamente dall'art. 1 della L.R. n° 16 del 10/08/2016 e sostituito *dall'art. 3 comma 1 lettera i 3 del D.Lgs 222/2016*, i cui commi 1, 2 e 3 così recitano:
*<1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464>;*
- Considerato che corre l'obbligo di imporre una sanzione ai soggetti che non hanno presentato la S.C.A. (Segnalazione Certificata Agibilità) entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento edilizio;
- Ritenuto necessario determinare i criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal sopra citato comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., che prevede una sanzione variabile da € 77,00 ad € 464,00 da applicare in caso di ritardata presentazione della S.C.A. senza stabilirne i criteri;

Visti:

- 1) Il D.P.R. 380/2001
- 2) La L.R. 16/2016
- 3) Il D.Lgs. 222/2016
- 4) Il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI

- 1) **ADOTTARE** la seguente tabella che stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare per ritardata presentazione della S.C.A. (Segnalazione Certificata di Agibilità), variabile da euro 77 a euro 464, come previsto da art. 3 comma 1 lettera i) del d.Lgs n. 222 del 25/11/2016, in relazione alla superficie dell'immobile:

Superficie lorda intervento edilizio (mq)*

≤ 50 mq.	€ 77,00
da 50 a 100	€ 154,00
da 100 a 200	€ 231,00
da 200 a 300	€ 308,00
> 300 mq	€ 464,00

2) **PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito Istituzionale dell'Ente -

3) **TRASMETTERE** la presente determina alla Direzione *Ragioneria Generale* dando atto che la presente determina non comporta impegno di spesa.

Il responsabile del Settore 5
arch. Fabio Cortese